

## Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145: Primi Suggerimenti Pratici

*-Avv. M. Bordoni-*

L'art. 8 D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 è entrato in vigore il 24 dicembre 2013. E' quindi oggi a tutti gli effetti vigente e operativo. Come noto la sua validità dovrà essere confermata dalle Camere attraverso una legge "di conversione" entro 60 giorni e se questo avverrà le richieste di risarcimento istruite durante la vigenza di questo decreto saranno sottoposte alla sua disciplina. Occorre quindi che chi si accinge a redigere una richiesta di risarcimento o ad istruire una pratica per ottenere il ristoro di un danno (come talvolta fanno i carrozzieri, offrendo un servizio aggiuntivo alla clientela) tenga conto sin da oggi delle novità che la norma introduce.

Va precisato che siamo di fronte ad un testo mal pensato e peggio formulato, pieno di insidie e di zone d'ombra, che offre alla fantasia dell'assicuratore mille spunti per contrastare le richieste del danneggiato. Di fronte ad un simile ginepraio la prima cosa da consigliare è senz'altro rivolgersi ad un tecnico del settore (patrocinatore o avvocato), che possa fornire una consulenza adeguata al caso concreto. Va infatti segnalato che chi si accinge oggi a predisporre per conto di terzi una richiesta risarcitoria si assume una accresciuta responsabilità, visto che, ad esempio, la mancata indicazione di testimoni e la mancata spedizione della raccomandata nei termini trimestrali previsti possono comportare gravi conseguenze sui diritti degli assistiti.

Fatte queste debite premesse (... di fronte ad un provvedimento così temerario ed incoerente non si può che mettere le mani avanti!) si segnalano pochi aspetti di cui occorre tenere conto da subito, fornendo alcuni ragguagli pensati in particolare i per i carrozzieri che utilizzano lo strumento della cessione di credito:

1) La prima cosa da fare è richiedere sempre al cliente una copia del contratto di assicurazione e delle condizioni generali. La norma prevede alcune limitazioni al diritto risarcitorio ed alla disponibilità del credito a carico dell'assicurato. Per quanto improbabile che la scontistica e la disciplina previste nei contratti oggi vigenti siano perfettamente sovrapponibili alla casistica prevista nel decreto, richiedere una copia del contratto diviene oggi più che mai necessario al fine di istruire correttamente la pratica. Ove il contratto non dovesse prevedere alcuna clausola specifica, e fino a che le compagnie assicuratrici non effettueranno la comunicazione all'IVASS prevista dal novellato art. 147 bis CdA, si potrà procedere all'istruzione della pratica con relativa tranquillità. Qualora si rinverano, al contrario, clausole che vincolano la riparazione alla carrozzeria di fiducia della compagnia, che limitino la cedibilità del credito, o che segnalino la presenza sul mezzo della "scatola nera", il riparatore dovrà necessariamente tenere conto del fatto che il recupero potrebbe presentare difficoltà tecniche tali da aumentare il rischio di mancata riscossione, e, qualora decida di gestire ugualmente la pratica, rivolgersi senz'altro ad un professionista del risarcimento. Una cautela che si consiglia fortemente in ogni caso è la disapplicazione della procedura di risarcimento diretto (si tratta di una precauzione indispensabile al fine di evitare eccezioni basate sul contratto) con coinvolgimento del danneggiato che deve essere parte attiva e consapevole nella difesa del proprio diritto alla libera riparazione.

2) La presenza della "scatola nera" (ove riscontrata) dovrebbe in particolare consigliare cautela nei casi in cui vi sia una mancata precedenza della controparte in un tratto di strada con limiti di velocità particolarmente contenuti: la norma assegna infatti alle risultanze dello strumento una posizione di vertice nella gerarchia delle prove. Ad esempio una velocità eccessiva

attestata dalla scatola nera non potrà essere smentita per testi, o con una ricostruzione cinematografica.

3) Il nuovo art. 135 C.d.A. prevede l'inammissibilità dei testimoni non indicati nella denuncia di sinistro e richiesta di risarcimento. Le conseguenze sui diritti degli assistiti sono rilevanti. Ipotizziamo, ad esempio, che danneggiato e controparte non abbiano redatto constatazione amichevole e che riferiscano una ricostruzione dei fatti opposta. In linea teorica il cliente avrebbe diritto (ex art. 2054 c.c.) al 50% del risarcimento. Ma ove la controparte denunciasse la presenza di testimoni e su questa base la compagnia rifiutasse di corrispondere il risarcimento, il danneggiato non avrebbe più la possibilità (che ha oggi) di comunicare testimoni presenti a suo favore se non già indicati nella richiesta di risarcimento (ad esempio trasportati illesi). Diventa quindi essenziale che tutti i testi presenti siano indicati nella prima richiesta indipendentemente dalla loro apparente irrilevanza. Il danneggiato deve essere chiaramente informato che la mancata indicazione di testimoni renderà impossibile o comunque problematica la loro segnalazione in un secondo tempo. E' opportuno, al fine di evitare contestazioni, che il danneggiato non proceda ad una denuncia telefonica o informale alla sua compagnia prima di avere diligentemente esteso la lista dei testimoni da indicare.

4) Il termine previsto per la messa a disposizione della cosa danneggiata è elevato da 5 a 10 giorni non festivi quindi le riparazioni non potranno incominciare prima della scadenza di detto termine dalla ricezione, da parte dell'assicuratore, della raccomandata di messa in mora.

5) Il nuovo art. 2947 c.c. prevede una decadenza del diritto al risarcimento qualora la richiesta non venga proposta entro il termine di tre mesi dal fatto. Si badi: non siamo in presenza di una prescrizione, che rimane biennale per i sinistri con danni solo materiali, ma di una decadenza, che, per così dire, colpisce il diritto una sola volta. La casistica più ricorrente non sarà, verosimilmente, quella del danneggiato "ritardatario", statisticamente davvero poco comune, ma bensì quella del danneggiato che istruisca la pratica di persona, ovvero si rivolga per la gestione ad un carrozziere o a un non professionista (ad esempio agente assicurativo), che imponga la vertenza informalmente confidando magari in un suo facile esito, quindi senza invio tempestivo della raccomandata di richiesta. In caso di contestazione giudiziale è facile prevedere che la compagnia possa negare la ricezione effettiva della comunicazione, e quindi eccepire la decadenza del diritto. Qualora ciò avvenisse sarebbe senz'altro ipotizzabile una responsabilità in capo al riparatore o all'agente incauti.

6) Infine va segnalato un ulteriore irrigidimento della disciplina riguardante il risarcimento delle lesioni di minore entità: qualora vi siano lesioni, oggi come ieri, ma ancora più di ieri, l'unica cosa sensata da farsi è consigliare al danneggiato di rivolgersi ad un patrocinatore o ad un avvocato con la massima urgenza.

Con queste segnalazioni non si intende, ovviamente, esaurire la materia che sarà oggetto, nella disgraziata ipotesi di conversione del decreto, di più approfonditi esami. Tutto ciò che si è voluto fare è fornire alcuni consigli pratici validi per pochi giorni, in attesa che l'eventuale provvedimento di conversione e le comunicazioni effettuate dalle compagnie ad IVASS ai sensi dell'art. 147 bis (termine ultimo, 30 gennaio) contribuiscano a portare qualche elemento di chiarezza in quadro molto confuso.